



CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 128	OGGETTO: Proroga incarico dirigenziale mediante contratto individuale di responsabile di settore al dott. Spata Rosario. Modifica determinazione del Commissario Straordinario n. 85/C.S del 5 ottobre 2012.
Data 28-12-2012	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2012 Competenza

Capitolo 1332 ; 1332.1 - 1332.5 spese per PREVISTA NELL'ALLEGATO DEL PERSONALE
Funz. 01 Serv. 05 NEZ BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Interv. 01

Addì 27/12/12

IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Ragusa, li 27.12.2012

Per il Dirigente o responsabile del Servizio

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Ragusa, li 27/12/12

Il Responsabile di Ragioneria

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li 27/12/12

NEL RISPETTO DELLE NORME
DEL PATTO DI STABILITA'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 85/C.S. del 5 ottobre 2012 con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di responsabile del settore XII – Corpo di Polizia Municipale – al dott. Rosario Spata fino al 31.12.2012 e comunque fino alla conclusione, se antecedente, dell'iter delle procedure di mobilità previste dalle leggi vigenti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2131 del 13.12.2012 con la quale, a conclusione della suddetta procedura di mobilità, è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e che, pertanto, il candidato collocatosi al primo posto assumerà servizio a far data 1 gennaio 2013;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Commissario Straordinario n. 87/C.S. del 9 ottobre 2012 con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale, dal 9 ottobre e fino al 31.12.2012 al dott. Mirabelli Giuseppe, mediante contratto individuale di responsabile del settore IV – gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1904 del 29.10.2012 è stato disposto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del suddetto dirigente dott. Mirabelli Giuseppe, a far data 01.01.2013;

RAVVISATA di conseguenza la necessità di garantire la continuità amministrativa all'Ente in settori strategici come quello relativo alla gestione affari patrimoniali, alla gestione degli appalti, delle gare e aste, e dei contratti, evitando di compromettere irrimediabilmente il funzionamento della macchina amministrativa nell'assolvimento delle funzioni istituzionali fondamentali, con gravi ripercussioni sul piano organizzativo e gestionale dell'Amministrazione;

RITENUTO, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, di modificare la determinazione commissariale n. 85/C.S. del 5 ottobre 2012 sopra richiamata nella parte dispositiva in cui si provvede a rinnovare l'incarico dirigenziale al dott. Rosario Spata fino al 31.12.2012, prorogando l'anzidetto termine ultimo, e prevedendo quale nuovo termine la scadenza del mandato del Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che l'attuale dotazione organica della dirigenza nel Comune di Ragusa comprende n. 12 posti dirigenziali, attualmente coperti da n. 9 dirigenti di cui n.3 dirigenti tecnici, n. 1 dirigente contabile e n. 5 dirigenti amministrativi;

VISTO l'art. 46 del vigente Statuto Comunale in materia di preposizione dei dirigenti alle strutture nelle quali si aggregano gli uffici comunali;

VISTO l'art. 19, comma 6-quater del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, nel testo novellato dall'art. 4-ter, comma 13 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44/2012, che così recita: *“Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione*

organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma”;

RITENUTO:

- che l'adozione di un provvedimento di rinnovo rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa;
- che i confini normativi di detto esercizio sono rispettati in quanto, per le motivazioni espresse in narrativa: a) l'incarico era in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 16/2012 che ha modificato l'art. 19 del decreto legislativo 165/2001; 2) è collegato ad una oggettiva ed ineludibile esigenza di garantire buoni andamenti e continuità all'azione amministrativa; 3) non incontra limiti temporali normativamente tassativi e insuperabili se non quello finale collegato alla scadenza dell'incarico commissariale e all'insediamento del nuovo Sindaco, essendo l'originario termine previsto nella richiamata determinazione 85/12, frutto di una facoltà discrezionale del commissario, come tale, ricorrendone i presupposti e le motivazioni, modificabile;
- che l'incarico in argomento deve essere inteso nel suo significato di genere quale rapporto, tra il Comune-datore di lavoro e il dirigente nominato, regolato, in regime di privatizzazione, dalla contrattazione collettiva di settore, a nulla rilevando le mansioni specifiche svolte o da svolgersi che costituiscono, semmai, il contenuto di un successivo e diverso provvedimento (sul punto Cass. Civ. Sez. lavoro, sent. n. 3451 del 15-02-2010, dove, seppur sotto forma di obiter dicta, è statuito con chiarezza il principio generale secondo il quale ***“nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo”***, e non consente perciò - anche in difetto dell'espressa previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche;

VISTO l'art. 76, comma 7 del decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 nel testo per ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto legge 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 che, tra l'altro prevede che ***“è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale..”***

VISTO l'art. 110, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 56 e 57 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi nel testo vigente, che disciplinano l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali;

PRESO ATTO:

- che questo ente non rientra nei parametri strutturalmente deficitari;
- che, nei limiti dei vincoli e degli obblighi in materia di spesa di personale, questo Ente, nell'anno 2011 ha rispettato i parametri previsti dal patto di stabilità interno;
- che l'ente ha rispettato il dettato normativo contenuto all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) nel senso che ha ridotto l'incidenza percentuale

delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; ha razionalizzato e snellito le strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; ha contenuto le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- che l'ente mantiene un rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente inferiore al 50%;
- che l'ente ha adottato il piano della performance ai sensi all'art. 10, comma 5 del decreto legislativo 150/2009;

VISTO l'art. 41 della l.r. n. 26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della l.r. n. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopraccitato art. 15 della l.r. n. 44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

D E T E R M I N A

- 1) di **modificare**, la determinazione commissariale n. 85/C.S. del 5 ottobre 2012 sopra richiamata nella parte dispositiva in cui si provvede a rinnovare l'incarico dirigenziale al dott. Rosario Spata fino al 31.12.2012, prorogando l'anzidetto termine ultimo, e prevedendo quale nuovo termine la scadenza del mandato del Commissario Straordinario;
- 2) di assegnare al dott. Rosario Spata la responsabilità del settore 4° "gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, appalti" a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- 3) di impegnare la spesa al cap. 1332 - 1332.1 - 1332.5
funz. 01 serv. 05 interv. 01 - 07
NELL'ALLEGATO DEL PERIODO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al settore 3°, al settore 2°, al settore 4°, per quanto di competenza.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Margherita Rizza

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28 DIC. 2012 fino al 12 GEN. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 28 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della L.R. n. 39/97

Ragusa, li 28 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28 DIC. 2012 al 12 GEN. 2013

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE


Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28 DIC. 2012 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28 DIC. 2012 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA
Per Copia conforme da servizi
Ragusa, li 28 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera